

Essi indicano al tempo stesso :

- a) la designazione del gruppo di prodotti che rientrano nel contingente americano secondo le note addizionali da 16 a 23 e 25 del capitolo 4 di "Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1995)";
- b) la designazione dei prodotti secondo "Harmonized Tariff Schedule of the United States of America (1995)";
- c) i quantitativi di prodotti per i quali sono richiesti titoli provvisori che essi hanno esportato negli Stati Uniti nei tre anni civili precedenti. Si considera esportatore a questo proposito l'operatore il cui nome figura nella dichiarazione d'esportazione attinente;
- d) il nome e l'indirizzo dell'importatore designato dal richiedente negli Stati Uniti;
- e) se l'importatore è una società affiliata del richiedente.

La domanda può essere ricevuta soltanto se il richiedente dichiara per iscritto che, per il periodo di cui trattasi, non ha presentato e s'impegna a non presentare altre richieste per lo stesso gruppo di prodotti di cui alla lettera a). Qualora l'interessato presentasse diverse domande in uno o più Stati membri per lo stesso gruppo di prodotti, tutte le sue domande sono irricevibili.

Inoltre la domanda deve essere accompagnata da un attestato dell'importatore designato secondo cui ha diritto, conformemente alle norme vigenti negli Stati Uniti, al rilascio di un titolo d'importazione per i prodotti di cui al paragrafo 1 nell'ambito del contingente.

3. Qualora siano richiesti titoli provvisori per quantitativi di prodotti superiori al contingente di cui al paragrafo 1 per l'anno considerato, la Commissione può :

- attribuire titoli provvisori tenendo conto dei quantitativi degli stessi prodotti esportati in passato negli Stati Uniti dal richiedente, e/o
- attribuire in via prioritaria titoli provvisori ai richiedenti i cui importatori designati sono società affiliate. Questo criterio può essere tuttavia applicato soltanto al rilascio dei titoli provvisori relativi al 1997 e agli anni successivi, e/o
- applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti.

Se l'applicazione del coefficiente di riduzione determina l'attribuzione di titoli provvisori, per quantitativi inferiori a 5 t, la Commissione può procedere all'attribuzione di detti titoli mediante sorteggio.

4. I nomi degli importatori designati dagli operatori ai quali sono rilasciati titoli provvisori sono comunicati alle autorità competenti degli Stati Uniti.

5. La cauzione è svincolata totalmente o parzialmente per le domande respinte o per i quantitativi superiori a quelli attribuiti.

6. Prima della fine dell'anno per il quale sono rilasciati i titoli provvisori, l'interessato chiede il titolo d'esportazione definitivo, che gli verrà rilasciato immediatamente. Egli può chiedere un titolo definitivo per quantitativi parziali. Nonostante quanto disposto all'articolo 4, i titoli definitivi rilasciati sono validi soltanto per l'anno considerato.

7. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai titoli definitivi, ad eccezione dell'articolo 8.

4) L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente :

#### « Articolo 11

Le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento (CEE) n. 3665/87 si applicano soltanto ai titoli rilasciati a norma delle disposizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3 ».

#### Articolo 2

L'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 210/69 è modificato come segue :

1) Il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :

- c) le quantità non esportate dopo la scadenza della validità dei relativi titoli, distinguendo i titoli definitivi rilasciati a norma dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 della Commissione (\*) e il tasso della restituzione corrispondente ;

(\*) GU n. L 144 del 28. 6. 1995, pag. 22. ».

2) È aggiunta la lettera e) seguente :

- e) le quantità per le quali sono stati rilasciati i titoli definitivi a norma dell'articolo 9 bis del regolamento (CE) n. 1466/95 ».

#### Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il disposto dell'articolo 1, punto 4 è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1995.